

# MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 novembre 1995

Determinazione del compenso spettante ai commissari straordinari di liquidazione degli enti locali dissestati.

(GU n.57 del 8-3-1996)

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 78 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che prevede che un organo straordinario di liquidazione provvede al risanamento dell'indebitamento pregresso dei comuni e delle province dissestati;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, con il quale il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso complessivo lordo pro-capite spettante ai commissari straordinari di liquidazione, nominati ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e' determinato, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge n. 515 del 1994, con le modalita' di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'importo in funzione del numero dei debiti ammessi alla massa passiva della liquidazione e' cosi' determinato:

lire 100.000 per ciascun creditore fino al centesimo;

da n. 101 a n. 200 creditori: lire 10.000.000 + 80.000 lire per ciascun creditore superiore al centesimo;

da n. 201 a n. 300 creditori: lire 18.000.000 + 60.000 lire per ciascun creditore superiore al duecentesimo;

da n. 301 a n. 400 creditori: lire 24.000.000 + 50.000 lire per ciascun creditore superiore al trecentesimo;

da n. 401 a n. 500 creditori: lire 29.000.000 + 40.000 lire per ciascun creditore superiore al quattrocentesimo;

da n. 501 a n. 1.000 creditori: lire 33.000.000

+ 30.000 lire per ciascun creditore superiore al cinquecentesimo;

oltre n. 1.000 creditori: lire 48.000.000 + 20.000 lire per ciascun creditore superiore al millesimo.

Art. 3.

L'importo in funzione del valore dei debiti ammessi alla massa passiva della liquidazione e' determinato applicando lo 0,75 per cento sui primi cento milioni e lo 0,37 per cento sulle somme eccedenti i cento milioni.

Art. 4.

La somma dei due importi, determinata con l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 2 e 3, deve essere moltiplicata per i

seguenti parametri, in funzione della classe demografica di appartenenza dell'ente:

Classe demografica	Parametro
–	–
fino a 499 abitanti .....	2
da 500 a 999 abitanti .....	1,91
da 1.000 a 1.999 abitanti .....	1,82
da 2.000 a 2.999 abitanti .....	1,73
da 3.000 a 4.999 abitanti.....	1,64
da 5.000 a 9.999 abitanti .....	1,55
da 10.000 a 19.999 abitanti .....	1,46
da 20.000 a 59.999 abitanti .....	1,37
da 60.000 a 99.999 abitanti .....	1,28
da 100.000 a 249.999 abitanti .....	1,19
da 250.000 a 499.999 abitanti .....	1,10
oltre 499.999 abitanti .....	1

Art. 5.

Per i presidenti delle commissioni straordinarie di liquidazione si applica una maggiorazione del 50 per cento sull'importo lordo complessivo determinato con i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 6.

Si applicano i seguenti importi a titolo di minimo garantito qualora quelli determinati con i criteri di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 risultino inferiori al minimo stesso:

Classi demografiche	Minimo garantito	Minimo garantito presidente
–	–	–
fino a 499 abitanti .....	41.735.000	–
da 500 a 999 abitanti.....	41.735.000	–
da 1.000 a 1.999 abitanti ...	41.735.000	–
da 2.000 a 2.999 abitanti....	41.735.000	–
da 3.000 a 4.999 abitanti ...	41.735.000	–
da 5.000 a 9.999 abitanti ...	62.602.000	93.903.000
da 10.000 a 19.999 abitanti .	62.602.000	93.903.000
da 20.000 a 59.999 abitanti .	83.470.000	125.205.000
da 60.000 a 99.999 abitanti .	83.470.000	125.205.000
da 100.000 a 249.999 abitanti	104.330.000	156.495.000
da 250.000 a 499.999 abitanti	152.843.000	229.264.000
oltre 499.999 abitanti .....	183.411.000	275.116.000

Art. 7.

Si applicano i seguenti importi massimi qualora quelli determinati con i criteri di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 risultino superiori ai seguenti:

Classi demografiche	Importi massimi	Massimo presidente
–	–	–
fino a 499 abitanti .....	62.602.000	–
da 500 a 999 abitanti.....	62.602.000	–
da 1.000 a 1.999 abitanti .....	62.602.000	–
da 2.000 a 2.999 abitanti .....	62.602.000	–
da 3.000 a 4.999 abitanti .....	62.602.000	–
da 5.000 a 9.999 abitanti .....	93.903.000	140.854.000
da 10.000 a 19.999 abitanti .....	93.903.000	140.854.000
da 20.000 a 59.999 abitanti .....	125.205.000	187.807.000
da 60.000 a 99.999 abitanti .....	125.205.000	187.807.000
da 100.000 a 249.999 abitanti ...	156.495.000	234.742.000
da 250.000 a 499.999 abitanti ...	229.264.000	343.896.000
oltre 499.999 abitanti .....	275.116.000	412.674.000

Art. 8.

Nel corso dell'attività finalizzata al risanamento dell'indebitamento pregresso dei comuni e delle province dissestati possono essere disposti accenti sul compenso, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata e comunque fino ad un massimo del 50 per cento del compenso minimo garantito.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 novembre 1995

Il Ministro dell'interno  
CORONAS

p. Il Ministro del tesoro

VEGAS

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1996

Registro n. 1 Interno, foglio n. 102